

**REGOLAMENTO PER L'IGIENE AMBIENTALE E
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED
ASSIMILATI**

Approvato con delibera di Consiglio n. _____ del _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La disciplina inerente la gestione dei rifiuti è dettata dai seguenti atti normativi:

- decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggio) e successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari);
- deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 3499 del 30.12.2003 "Approvazione delle direttive per la corretta gestione dei rifiuti sanitari";
- decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.;
- Legge provinciale 14 aprile 1998, n.5, recante "Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento e/o al recupero e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti. Vengono inoltre stabilite con il presente regolamento le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale.
2. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d) la disciplina dei servizi pubblici integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 7, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 22/97;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 22/97.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai casi di esclusione previsti dall'art. 14, comma 2 del D.L. 8/7/2002 n° 138, convertito con legge 8/8/2002, n° 178;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate dall'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali commestibili;
 - e) alle acque di scarico, disciplinate dal D.Lgs. 152/99 e D.M. 185/03, esclusi i rifiuti allo stato liquido per i quali può essere prevista l'assimilazione;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso;
 - g) alle terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con l'esclusione dei materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

- h) ai materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal Decreto del Ministero per L'Ambiente 25/10/1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto;
- i) al coke da petrolio utilizzato come combustibile produttivo.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento e delle richiamate ordinanze vengono adottate le definizioni ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 22/97 e s.m. e dell'art. 14 del D.L. 138/02 convertito in L. 178/02, in particolare si intende per:

- a) **abbandono**: volontà e comportamento del detentore del rifiuto che intenda disfarsene non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente regolamento;
- b) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. n. 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- c) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- d) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- e) **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- f) **gestione**: la raccolta, il trasporto, la compattazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- g) **gestore del servizio**: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati come disposto dall'art. 21 del D.Lgs n. 22/97;
- h) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- i) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- j) **raccolta multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad es. vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- k) **spazzamento**: l'operazione di asporto dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
- l) **smaltimento**: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. n. 22/97;
- m) **recupero**: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. n. 22/97;
- n) **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi della gestione dei rifiuti;
- o) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui si sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. m) del D.Lgs n. 22/97;
- p) **affidatario del servizio**: soggetto individuato dal Gestore del servizio per lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto, compattazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità;

In particolare si intende per:

- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente di plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- cassa di compostaggio una cassa con coperchio generalmente in legno e senza fondo, depositata a contatto con il terreno naturale che consente un'ideale areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;

2. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco delle definizioni di cui al precedente comma dovute a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali.

ARTICOLO 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono **rifiuti urbani**:
 - a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che vengono ulteriormente classificati in:
 - Frazione organica (o umido): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente fermentiscibile/biodegradabile; a titolo esemplificativo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta in pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
 - Frazione secca: (o rifiuto residuo) i rifiuti non recuperabili;
 - Frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
 - Rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - Rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinario;
 - b) **i rifiuti assimilati**: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art. 4;
 - c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**: i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - e) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e d) fatta salva la norma di settore;
 - f) **i rifiuti sanitari**: i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, ed erogano prestazioni di cui alla legge 23.12.1978 n. 833 ed i rifiuti assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
3. Sono **rifiuti speciali**:
 - a) i rifiuti di attività agricole ed agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. n. 22/97. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali.
5. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 05.02.1997, n. 22, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, così come classificati nel precedente comma 3., sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione ed in particolare:
 - i rifiuti da attività agro-industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - i rifiuti da attività commerciali;
 - i rifiuti da attività di servizio;avviene secondo i seguenti criteri:
 - a) limiti qualitativi: definiti dalla Giunta Provinciale di Trento secondo le disposizioni stabilite dal D.P.G.P. 27.01.1987 n. 1-41/Leg. e s.m. – art. 74, come sostituito dall'art. 52 della L.P. 25.07.1988 n. 22 e quanto disposto dalla commissione provinciale competente in materia con le deliberazioni n. 8/c del 10.03.1987 e n. 109 del 12.11.1990 come modificato da determinazione del Dirigente dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente in data 06.04.2000 prot. n. 830/2000, specificati nell'allegato A del presente Regolamento;
 - b) limiti quantitativi: secondo quanto disposto dall'Ente Gestore del servizio.
2. Si ritengono automaticamente recepite future integrazioni e rettifiche all'elenco dei rifiuti speciali assimilabili ed alle quantità d'assimilazione degli stessi, dovute a modifiche normative provinciali, regionali e nazionali.
3. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti urbani, ovvero la tariffa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 22/97 nei modi stabiliti dal relativo regolamento. Per contro è garantito lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative del Gestore del servizio.
4. I rifiuti assimilati destinati al recupero da parte del produttore sono esclusi dal regime di privativa. Al produttore che dimostri di aver avviato al recupero, in tutto o in parte, i rifiuti derivanti dalla propria attività potrà essere riconosciuta una riduzione tariffaria, disciplinata nello specifico regolamento comunale in materia e a tal fine dovrà presentare annualmente al Comune apposita certificazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. I produttori hanno l'obbligo di fornire al Comune o all'Ente Gestore tutte le informazioni richieste necessarie a garantire il corretto conferimento dei rifiuti.
5. L'iscrizione nei ruoli della tassa RSU o l'applicazione della tariffa alle relative superfici di formazione, in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati da avviare allo smaltimento è di competenza del Comprensorio Ladino di Fassa che la esercita in regime di privativa nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. In tal senso il Comprensorio Gestore, in accordo con l'Amministrazione comunale, provvede a:
 - definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

- determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito;
 - assicurare l'igiene dei contenitori attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei cassonetti posti in area pubblica.
3. Il Comune garantisce il servizio di spazzamento e lavaggio su strade e piazze comunali, compresi portici e marciapiedi, nei sottopassi pubblici, nei parchi, nei giardini pubblici, nelle altre aree verdi e su altre strade soggette a pubblico transito in via permanente, eccezion fatta per i tratti di gestione provinciale.
 4. Le attività di recupero dei rifiuti urbani ed assimilati potranno essere esercitate dalle Associazioni di volontariato o senza fini di lucro, dai cittadini e loro associazioni, previo accordo nel quale dovranno essere individuate le modalità.

ARTICOLO 6 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

1. Le attività di gestione del servizio oggetto del presente regolamento sono finalizzate a criteri di razionalizzazione, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza delle persone;
 - b) garantire il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie e prevenire ogni rischio di inquinamento o inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
 - c) evitare ogni degrado dell'ambiente urbano, rurale o naturale;
 - d) raggiungere l'economicità di gestione;
 - e) raggiungere le quote minime di raccolta differenziata previste dalla normativa nazionale e provinciale.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è regolato da apposite norme contenute nel capitolato d'appalto tra l'Ente Gestore e l'affidatario del servizio.
3. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi generali:
 - a) uguaglianza del diritto dei cittadini;
 - b) parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) garanzia di erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - d) partecipazione e accesso dei cittadini.
4. Il Comune garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio. Tale struttura riceve i reclami e le proposte dei cittadini, cui verrà data risposta entro 30 giorni. Il Comune, di concerto con l'Ente Gestore del servizio e con l'apporto di associazioni ambientali e culturali nonché di scuole ecc., attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella tutela dell'ambiente.

TITOLO SECONDO MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le modalità di raccolta e di conferimento dei rifiuti sono disciplinate dal presente regolamento, dalle ordinanze comunali adottate in materia di concerto con l'affidatario del servizio e dal capitolato d'appalto del servizio stesso.
2. La raccolta dei rifiuti tramite il Centro di Raccolta Materiali viene disciplinata da apposite ordinanze comunali.
3. La raccolta ed il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di manutenzione e conservazione, devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta, le specifiche tecniche, presatzionali e le dotazioni dei mezzi sono contenute nel capitolato d'appalto tra l'Ente Gestore e l'affidatario del servizio.
4. Su tutto il territorio comunale è vietato l'abbandono, il deposito incontrollato ed il conferimento dei rifiuti in modo difforme da quello previsto dal presente regolamento e dalle ordinanze attuative.
5. In particolare l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato i rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata. Tali rifiuti devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nel centro di conferimento attrezzato, con le modalità di cui ai successivi articoli. È pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione. È vietato in ogni caso depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata.
6. È vietato incendiare i rifiuti.
7. È vietato il conferimento di rifiuti residui nei contenitori appositamente predisposti ed installati sul territorio comunale da parte di soggetti non residenti o domiciliati nel Comune medesimo.
8. Sarà facoltà del Comune provvedere all'eventuale installazione di cassonetti per il conferimento dei rifiuti da parte delle persone di passaggio (cassonetto tecnologico o altro).

ARTICOLO 8 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE

1. I proprietari di aree private o comunque gli aventi titolo consentono l'accesso ed il transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta attraverso le proprietà private nella misura necessaria per raggiungere i contenitori dei rifiuti.
2. Ove l'accesso ed il transito venga in qualsiasi modo impedito od ostacolato, l'affidatario del servizio è esonerato dall'obbligo della raccolta finché perdura l'impedimento o l'ostacolo.

ARTICOLO 9 - CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI

1. Il centro di raccolta materiali (C.R.M.) è costituito da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti, accessibile agli utenti residenti, domiciliati o con sede nel Comune di (nome del comune), per il conferimento solo in determinati orari; è presidiato da apposito personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.
2. La raccolta presso tale centro riguarda tipi di rifiuto, elencati in apposita ordinanza comunale, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche qualitative e quantitative.
3. Gli orari di apertura e i servizi del C.R.M. sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

4. È vietato depositare all'esterno del C.R.M. qualsiasi tipo di rifiuto.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani, per la parte secca non recuperabile, per la parte secca recuperabile e per la parte umida recuperabile, viene effettuata con il seguente sistema e relative modalità:

Sul territorio comunale sono posizionati in appositi luoghi pubblici o aperti al pubblico i contenitori da utilizzare per il conferimento del rifiuto urbano con modalità differenziate.

Rifiuto umido organico

- a) Utenze non domestiche:

- ad ogni singola grande utenza non domestica (alberghi, ristoranti, self-service, mense, ecc.. provvisti di cucina) viene consegnato, a titolo gratuito, un contenitore rigido (attualmente di colore marrone) da impiegare per lo scarto delle frazioni umide dei rifiuti. Nel caso in cui il contenitore venga rotto o risulti non più funzionante all'uso, si provvederà alla sua sostituzione previa richiesta da parte dell'utenza e previo versamento dell'importo per l'acquisto del contenitore nuovo.
- i rifiuti devono essere conferiti dall'utente nei contenitori rigidi (attualmente di colore marrone) posizionati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o privati accessibili ai mezzi di raccolta, in sacchetti trasparenti chiusi idonei all'uso in materiale riciclabile biodegradabile destinati alla frazione umida organica forniti dall'affidatario del servizio dopo ogni svuotamento.
- le utenze non domestiche alle quali viene consegnato il cassonetto per la raccolta del rifiuto organico devono provvedere in proprio alla pulizia ed alla disinfezione periodica del contenitore assegnato, al posizionamento del cassonetto in strada nei giorni previsti per la raccolta ed al riposizionamento su suolo privato del cassonetto dopo ogni svuotamento secondo le modalità previste dal Gestore del servizio.

- b) Utenze domestiche:

- alle famiglie che ne facessero richiesta verrà assegnato un contenitore per il compostaggio esclusivamente finalizzato all'uso domestico secondo le modalità stabilite dal successivo art. 11. Le utenze domestiche che non effettuano il compostaggio domestico saranno automaticamente allacciate al servizio di raccolta organico, qualora attivato.

- c) Rimane salva la facoltà da parte del Gestore del servizio di introdurre in futuro delle strutture dedicate alla raccolta del rifiuto organico (Bio-Point) destinate alle famiglie ed alle utenze non domestiche non allacciate al servizio di raccolta organico tramite cassonetto.

Rifiuto secco non riciclabile (rifiuto residuo indifferenziato)

- I rifiuti devono essere conferiti dall'utente in sacchetti chiusi nelle attrezzature assegnate che prevedono:
 - 1) cassonetti a due o quattro ruote personalizzati famigliari o in comunità condominiali, provvisti di transponder per il riconoscimento dell'utenza;
 - 2) sistemi multiutenza interrati tipo "kanguro" tramite card/transponder di riconoscimento;
 - 3) sistemi multiutenza seminterrati tramite card/transponder di riconoscimento;
 - 4) cassonetti tecnologici con accesso tramite card/transponder di riconoscimento oppure a monete.
 - 5) Cassonetti stradali anonimi posizionati e svuotati a cura dell'affidatario del servizio.
- I cassonetti di cui al precedente punto 1) sono posizionati a cura dell'utente e svuotati dall'affidatario del servizio in giorni di raccolta predefiniti, mentre le strutture di cui ai precedenti punti 2), 3), 4) e 5) sono accessibili dall'utenza 24 ore su 24.

2. I rifiuti secchi riciclabili devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal presente regolamento all'art. 13 e seguenti.
3. I cassonetti personalizzati assegnati alle utenze, una volta riempiti, dovranno essere posizionati per essere svuotati, a cura delle utenze stesse, nei punti comunicati dal Gestore del servizio e stabiliti in accordo con l'affidatario del servizio, nei giorni fissati per la raccolta. Una volta svuotati i cassonetti dovranno essere riposizionati su suolo privato appena possibile, comunque entro la giornata, in maniera non visibile dalla pubblica via.

4. È vietato lasciare i cassonetti una volta svuotati nei punti di raccolta.
5. È vietato l'uso dei contenitori quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura o vi sia la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti e lo scolo di materiali putrescibili.
6. È inoltre vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle stabilite, depositando i medesimi sul suolo o ai lati dei contenitori, anche se immessi in sacchi perfettamente sigillati. Nel caso in cui il contenitore risulti di capienza insufficiente per l'ordinaria funzione del servizio, l'utenza potrà segnalare al Comune che valuterà di concerto con l'affidatario del servizio l'eventuale potenziamento del numero di cassonetti.
7. Nel caso di un'elevata concentrazione di utenze, le stesse potranno essere dotate di un contenitore con le caratteristiche di un cassonetto personale adibito a loro uso esclusivo e custodito all'interno dell'area comune, previo accordo con l'Ente Gestore.
8. Nel conferimento particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

ARTICOLO 11 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio della frazione umida purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione di norma solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei familiari che condividono le medesime aree scoperte. Eventuali richieste particolari devono essere espressamente autorizzate.
3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo si verifichi controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano creare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, produrre esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
4. La struttura di compostaggio (composter o cassa) dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi.
5. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti da parte dell'utenza in particolare i seguenti aspetti:
 - a) provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
 - b) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
 - c) assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
 - d) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per il successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
6. coloro che effettuano il compostaggio domestico sono tenuti a consentire in qualsiasi momento il controllo della corretta tenuta ed utilizzo delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune e identificabile.

ARTICOLO 12 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PROVENIENTI DA RIFUGI E STRUTTURE ALBERGHIERE E RISTORATIVE LUNGO LE PISTE DA SCI O PERCORSI ESCURSIONISTICI

1. I gestori di rifugi alpini ed escursionistici, di self-service, ristorante, albergo, bar e in ogni caso tutte le attività commerciali presenti lungo le piste da sci o lungo percorsi escursionistici, raggiungibili con mezzi meccanici o con impianti funiviari, aerei in servizio pubblico o privato, devono provvedere a proprie spese al conferimento a valle, al servizio pubblico, dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze.

2. L'Ente Gestore, tramite l'affidatario del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, provvede al successivo trasferimento dei predetti rifiuti nelle discariche controllate o negli impianti di smaltimento o di recupero.
3. Fermo restando che i gestori delle attività di cui al comma 1 devono provvedere a trasferire agli impianti di smaltimento i rifiuti provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze, qualora non sia possibile il recapito a valle dei rifiuti secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere, a favore dei gestori dei rifugi alpini, l'uso dell'elicottero per il trasferimento a valle, al servizio pubblico, dei predetti rifiuti.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, gli oneri per l'apprestamento di piazzole ed eventuali strutture per il trasporto dei rifiuti mediante elicottero sono a carico dei titolari dei rifugi alpini;
5. Rientra tra gli obblighi a carico dei gestori delle attività ai sensi dei commi 1 e 3 la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani provenienti dall'attività o prodotti nelle immediate adiacenze, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dalle ordinanze attuative.

ARTICOLO 13 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Con l'istituzione della raccolta differenziata dei rifiuti gli utenti hanno l'obbligo di separare i rifiuti già sul luogo di produzione. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata, nei contenitori predisposti dal Gestore del servizio, sono disciplinate dai successivi articoli e dal programma comprensoriale di gestione dei servizi in vigore.
2. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti devono:
 - a. essere posizionati a cura dell'affidatario del servizio, in area pubblica o di uso pubblico, idonea d'intesa col Comune, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
 - b. essere mantenuti a cura dello stesso, ed essere puliti attraverso interventi di lavaggio comprendenti anche la piazzola con cadenza e modalità stabilite nel capitolato d'appalto.
3. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno dei negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
4. I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
5. Le modalità di conferimento della raccolta differenziata sono le stesse di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati negli appositi elenchi di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97, provenienti da cittadini e famiglie devono essere conferiti direttamente ai centri di raccolta (C.R.M. - C.R.Z.) ovvero negli appositi contenitori distribuiti sul territorio comunale ovvero, qualora attivato, presso i punti di stazionamento, in giorni ed ore definiti, di apposito mezzo attrezzato per tale raccolta.
2. I rifiuti pericolosi provenienti da enti o imprese dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati del settore, salvo apposita convenzione con il Gestore del servizio.

ARTICOLO 15 - CONFERIMENTO DI BENI DUREVOLI DISMESSI INGOMBRANTI E PNEUMATICI

1. I beni durevoli per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, o i rifiuti ingombranti ed i pneumatici devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole equivalente ovvero devono essere conferiti al centro di raccolta materiali. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer e relativi accessori, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria, forni, pneumatici, materassi.
- 2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dei pneumatici è gratuito per i cittadini che conferiscono direttamente al centro di raccolta.
- 3. Gli enti, le imprese ed i rivenditori dovranno provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo tramite l'affidatario del servizio, anche previa specifica convenzione, o ricorrendo ad altri operatori specializzati del settore, qualora superino il limite quantitativo d'assimilazione. L'onere delle operazioni di smaltimento e trasporto è a carico dei produttori e sarà commisurato agli effettivi costi sostenuti secondo tariffe determinate ed aggiornate annualmente da parte del Gestore del servizio. La tariffa non sarà applicata nel caso di conferimenti occasionali che determinino un corrispettivo tariffario inferiore al costo di fatturazione.

ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui di fiori e piante, i residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, devono essere smaltiti mediante conferimento presso il centro di raccolta materiali.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.
4. È vietato il conferimento della frazione vegetale mescolata ad altri tipi di materiali quali ferro, sassi, vetro ecc.. e comunque tutti i materiali che possono costituire pericolo nelle successive fasi di lavorazione.

ARTICOLO 17 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione e estumulazione dovranno essere conferiti e smaltiti secondo la normativa di settore vigente (attualmente D.P.R. 15.07.2003, n. 254).

ARTICOLO 18 - GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

1. Ai sensi del precedente articolo 3, comma 2 lettera f), salva diversa definizione derivante da normativa sopravvenuta, per i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani si intendono i rifiuti di seguito elencati ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non a rischio infettivo:
 - a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti delle cucine delle strutture sanitarie;
 - b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente – dal medico che li ha in cura – una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani;
 - d) la spazzatura;
 - e) i rifiuti provenienti da indumenti monouso e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - f) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - g) i gessi ortopedici e le bende. Gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
 - h) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati al procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) dell'art. 2 del D.P.R. 254/2003 e s.m., a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per i rifiuti urbani oppure sia intervenuta autorizzazione provinciale allo smaltimento in discarica secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. 254/2003 e s.m.
2. I rifiuti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del precedente comma 1, devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree all'interno della struttura sanitaria in modo

differenziato ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, favorendo il recupero attraverso la raccolta differenziata con le modalità stabilite dal presente regolamento.

3. I rifiuti sanitari di cui alla lettera h) del precedente comma 1, qualora sussistano le condizioni indicate nel medesimo comma, dovranno essere raccolti e trasportati secondo la normativa di settore.

ARTICOLO 19 - RACCOLTA DEL VETRO

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da vetro è svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante:
 - appositi contenitori stradali, e segnatamente campane (attualmente di colore verde), cassonetti stradali (attualmente con coperchio di colore verde), cassonetti personali posizionati su suolo privato, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - appositi contenitori presenti nei sistemi interrati e seminterrati distribuiti sul territorio comunale;
 - b) la raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
 - c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - d) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio;
 - e) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartoni, ecc..)
 - f) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano pieni.
2. I cassonetti personalizzati assegnati alle utenze, una volta riempiti, dovranno essere posizionati per essere svuotati a cura delle utenze stesse nei punti comunicati dal Gestore del servizio e stabiliti in accordo con l'affidatario del servizio nei giorni fissati per la raccolta. Una volta svuotati i cassonetti dovranno essere riposizionati su suolo privato appena possibile, comunque entro la giornata, in maniera non visibile dalla pubblica via.
3. È vietato lasciare i cassonetti una volta svuotati nei punti di raccolta.

ARTICOLO 20 - RACCOLTA DELLA CARTA

1. Il servizio di raccolta della frazione secca recuperabile costituita da carta viene svolto dall'affidatario del servizio per tutte le utenze con le seguenti modalità:
 - a) la raccolta viene effettuata mediante:
 - appositi contenitori stradali, e segnatamente campane (attualmente di colore giallo), cassonetti stradali (attualmente con coperchio di colore giallo), cassonetti personali posizionati su suolo privato, idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
 - appositi contenitori presenti nei sistemi interrati e seminterrati distribuiti sul territorio comunale;
 - b) la raccolta viene effettuata normalmente nei giorni lavorativi con cadenza, modalità ed orari prestabiliti;
 - c) l'utente deve introdurre la carta ridotta di volume nei contenitori attraverso gli appositi fori;
 - d) la raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte dell'affidatario del servizio;
 - e) è vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto

se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta (cassette di legno, borse di plastica, cartone ondulato da imballo, ecc.);

f) è vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta differenziata, anche se questi ultimi risultano saturi.

2. I cassonetti personalizzati assegnati alle utenze, una volta riempiti, dovranno essere posizionati per essere svuotati a cura delle utenze stesse nei punti comunicati dal Comune e stabiliti in accordo con l'affidatario del servizio nei giorni fissati per la raccolta. Una volta svuotati i cassonetti dovranno essere riposizionati su suolo privato appena possibile, comunque entro la giornata, in maniera non visibile dalla pubblica via.
3. È vietato lasciare i cassonetti una volta svuotati nei punti di raccolta.

ARTICOLO 21 - RACCOLTA DI LATTINE-BARATTOLI E BOTTIGLIE-FLACONI DI PLASTICA

1. La selezione ed il conferimento dei materiali riciclabili costituiti da bottiglie/flaconi di plastica, lattine/barattoli in banda stagnata rimane a carico delle singole utenze, sia domestiche che non domestiche, che dovranno provvedere al conferimento nei contenitori collocati presso le aree attrezzate nei Centri di Raccolta Materiali o in altre aree predisposte dal Comune.
2. Il Gestore del servizio potrà assegnare, qualora lo ritenesse necessario per esigenze organizzative e previo accordo con il comune interessato, degli appositi contenitori per la raccolta di bottiglie/flaconi di plastica e lattine/barattoli in banda stagnata, rimandando il conferimento del materiale così raccolto al produttore del rifiuto presso le aree appositamente attrezzate.
3. E' vietato introdurre bottiglie/flaconi di plastica e lattine/barattoli in banda stagnata nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di vetro e carta e comunque nei contenitori destinati alle altre tipologie di rifiuto.
4. E' vietato altresì depositare bottiglie/flaconi di plastica e lattine/barattoli in banda stagnata a terra accanto ai contenitori e alle strutture della raccolta differenziata e indifferenziata.

ARTICOLO 22 – ALTRI MATERIALI DIFFERENZIABILI

1. Per gli altri rifiuti differenziabili, non specificati negli articoli di cui sopra come indumenti, pile, farmaci, toner esausti, o comunque per qualsiasi altro materiale per il quale sono previsti specifici contenitori per la raccolta, il conferimento dovrà avvenire presso le strutture appositamente predisposte dal Gestore del servizio.
2. Per i materiali per i quali non è previsto uno specifico servizio di raccolta, in special modo per quelli contenuti nelle ordinanze comunali (come ad esempio: cartone, ferro, metallo, rifiuti pericolosi, plastica, ecc.), il conferimento dovrà avvenire negli appositi contenitori presso il Centro di Raccolta Materiali o presso le strutture predisposte dal Comune.

ARTICOLO 23 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. È vietato abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, ciclomotori, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 recante norme sullo smaltimento dei veicoli a motore e dei relativi componenti.
2. È vietato altresì abbandonare i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
3. In caso di abbandono sarà cura del Comune provvedere alla rimozione dei predetti rifiuti dalle aree pubbliche.
4. Le spese sostenute saranno a carico del proprietario.

TITOLO TERZO NORME IGIENICO SANITARIE

ARTICOLO 24 - DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE

1. È vietato imbrattare fabbricati o strutture pubbliche nonché il suolo pubblico.
2. È vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico.
3. È vietato abbandonare o gettare rifiuti di ogni genere in pozzetti, carditoie, fontane pubbliche e simili.
4. È vietato imbrattare e deturpare la segnaletica ed i manufatti nelle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.
5. È vietato ribaltare e danneggiare le attrezzature, di qualsiasi natura, fisse o mobili, adibite alla raccolta dei rifiuti solidi urbani situate sul suolo pubblico e/o privato, di uso pubblico e/o privato. È altresì vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dall'Ente Gestore.

ARTICOLO 25 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, concesse a venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali sono tenuti a raccogliere e differenziare e conferire i rifiuti secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
2. In occasione di mostre, esposizioni od altre attività autorizzate in area pubblica l'ente promotore o comunque gli occupanti devono concordare preventivamente con il Comune le modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta.

ARTICOLO 26 - PULIZIA DA PARTE DI CHI OCCUPA AREE PUBBLICHE

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate come pertinenza di pubblici esercizi, quali negozi, chioschi, bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono essere tenute costantemente pulite dai rispettivi gestori, indipendentemente dalle modalità con cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi o locali simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quali vendita di pizza al taglio, bibite in lattina, gelati, chioschi stagionali e simili risultino ordinariamente imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, residui alimentari, ecc..) essendo il Gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti raccolti dai gestori di cui sopra, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

ARTICOLO 27 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse.
2. Il provvedimento di concessione in uso dell'area dovrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park e di circhi.

3. I rifiuti prodotti devono essere conferiti con le modalità concordate con il Comune e l'Ente Gestore e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

ARTICOLO 28 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.. , su strade, piazze e aree di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al Comune il programma delle iniziative, specificando le aree utilizzate. Tale comunicazione deve avvenire con un idoneo preavviso che consenta di garantire l'istruzione del servizio di raccolta rifiuti.
2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita al termine della manifestazione.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Comune in tali occasioni potranno essere messi a carico dei promotori delle manifestazioni stesse.

ARTICOLO 29 - CANTIERI EDILI

1. Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo.
2. Deve inoltre provvedere alla pulizia dei tratti di strada e delle aree pubbliche o aperte al pubblico confinanti con i cantieri, rimuovendo terra, sabbia, ghiaia od altri materiali che si depositano sulla sede stradale a seguito della presenza del cantiere.
3. Le imprese operanti all'interno dei cantieri devono provvedere alla differenziazione dei rifiuti di qualunque tipologia e al loro smaltimento presso ditte o piattaforme autorizzate.

ARTICOLO 30 - RIFIUTI INERTI

1. È vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
2. Il conferimento deve avvenire presso discariche autorizzate con le modalità stabilite dallo specifico regolamento.

ARTICOLO 31 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, l'attività di volantinaggio o distribuzione di altro materiale pubblicitario è vietata. È altresì vietato il lancio di volantini nelle pubbliche vie o piazze nonché la loro collocazione sui veicoli in sosta.
2. Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma, saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

ARTICOLO 32 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e delle aree verdi, il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna.
2. È vietato introdurre nei cestini di cui al comma 1 rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli immobili.
3. Particolari disposizioni potranno essere previste con ordinanza relativamente alla raccolta dei mozziconi di sigarette.

ARTICOLO 33 - SGOMBERO DELLA NEVE

1. Nelle aree pubbliche interessate allo sgombero della neve è vietata la sosta nei giorni e nelle ore indicate dall'apposita segnaletica stradale.
2. È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa od accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di immobili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio sporgenti oltre il filo degli stessi, prospicienti il suolo pubblico.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i titolari della relativa autorizzazione.
6. Il pubblico servizio di "sgombero neve" deve garantire l'accesso ed il passaggio dei mezzi dell'affidatario del servizio senza precludere il normale e regolare svolgimento di tutte le attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ARTICOLO 34 - DEIEZIONI DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il suolo medesimo e sono in particolare tenuti a munirsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni, le quali potranno essere anche introdotte, limitatamente alle deiezioni di cani e di gatti, nei cestini portarifiuti di cui all'articolo 32, previo utilizzo di idonei contenitori o sacchetti.
2. Con ordinanza potranno essere dettate particolari norme per garantire in particolare la pulizia dei giardini dalle deiezioni animali.

TITOLO QUARTO
SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI
ARTICOLO 35 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs. 22/97 in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dal D.Lgs 22/97, con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 ad € 500,00 indicate nell'allegata Tabella A.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco ovvero di specifiche norme regolamentari.
3. I criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, fissati dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e, ad eccezione delle violazioni previste dall'articolo 23, dagli agenti accertatori individuati dal Comune secondo le procedure e le leggi vigenti.
5. Le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 23 del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale e sanzionate dalle disposizioni contenute nel codice della strada.
6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all'avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l'intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino.

ARTICOLO 36 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La violazione alle ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente regolamento costituisce infrazione al regolamento stesso.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili nelle forme e nei modi di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 22/97.
3. Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti o ordinanze comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto, in relazione al servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, si rinvia alle disposizioni adottate dall'affidatario del servizio con proprio regolamento ed alle norme costituenti il capitolato d'appalto per il servizio stesso.
5. Le disposizioni relative alle modalità tecniche di raccolta potranno essere modificate o integrate con apposite ordinanze comunali quando richiesto da sopravvenute disposizioni di legge, esigenze tecniche od organizzative.

TABELLA A
SANZIONI AMMINISTRATIVE
PER VIOLAZIONI AL “REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE E PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI”

1. Da € 50,00 ad € 500,00 per le violazioni ai seguenti articoli:

	ARTICOLO	OGGETTO
a)	7, comma 7	Conferimento di rifiuti residui da parte di non residenti
b)	14 e 18	Rifiuti pericolosi e rifiuti sanitari
c)	24, comma 1, 4 e 5	Imbrattamento di suolo o struttura pubblica
d)	23	Abbandono di veicoli o simili
e)	30	Abbandono di rifiuti inerti

2. Da € 25,00 ad € 250,00 per le violazioni ai seguenti articoli:

	ARTICOLO	OGGETTO
a)	7, comma 6	Incendio di rifiuti.
b)	9, comma 4	Deposito di materiale esternamente al centro di raccolta materiali C.R.M.
c)	11	Omessa attività di compostaggio domestico
d)	15, comma 1	Conferimento di beni durevoli o rifiuti ingombranti e pneumatici in difformità alle norme
e)	16	Abbandono, incendio o conferimento difforme di rifiuti vegetali
f)	24, commi 2 e 3	Divieto di gettare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo pubblico, carditoie, feritoie
g)	25	Rifiuti dei mercati
h)	26	Pulizia delle aree degli esercizi pubblici
i)	27	Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
l)	28	Pulizia delle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
m)	29	Pulizia di cantieri edili in aree pubbliche
n)	31	Attività di volantaggio
o)	32	Introduzione in cestini portarifiuti di materiale non adatto o danneggiamento dei medesimi

3. Da € 25,00 ad € 100,00 per le violazioni ai seguenti articoli:

	ARTICOLO	OGGETTO
a)	10 e 13	Modalità di conferimento difforme da quelle stabilite
b)	19, comma 1, lettere e) ed f)	Raccolta differenziata: materiale non compatibile e deposito a terra
c)	20, comma 1, lettere e) ed f)	Raccolta carta
d)	34	Deiezioni di animali

4. Da € 25,00 ad € 75,00 per le violazioni al presente regolamento non sanzionate ai sensi dei precedenti punti.

5. Da € 50,00 ad € 150,00 per le violazioni alle disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dall'organo competente in esecuzione del presente regolamento.

ALLEGATO - A -

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI (Elenco esemplificativo non esaustivo)

Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metalli e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno derivanti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno, anche umida purché palpabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma, caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente di tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stadio solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'articolo 2, comma 3, punto 2), dei DPR 10.9.1982, N. 915;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere, erbe, fiori, piante, verdure, ecc., anche derivati da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali derivanti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica (articolo 39, comma 1, legge 22.2.1994, N. 146).

INDICE

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

	DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	Pag. 2
ARTICOLO 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 2
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI	Pag. 3
ARTICOLO 3	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Pag. 4
ARTICOLO 4	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI	Pag. 5
ARTICOLO 5	ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	Pag. 5
ARTICOLO 6	FINALITÀ DEL SERVIZIO	Pag. 6

TITOLO SECONDO MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

ARTICOLO 7	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI	Pag. 7
ARTICOLO 8	AUTORIZZAZIONE ALL'ACCESSO IN AREE PRIVATE	Pag. 7
ARTICOLO 9	CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI	Pag. 7
ARTICOLO 10	MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI	Pag. 8
ARTICOLO 11	AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (COMPOSTAGGIO DOMESTICO)	Pag. 9
ARTICOLO 12	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI PROVENIENTI DA RIFUGI E STRUTTURE ALBERGHIERE E RISTORATIVE LUNGO LE PISTE DA SCI O PERCORSI ESCURSIONISTICI	Pag. 9
ARTICOLO 13	RACCOLTA DIFFERENZIATA	Pag. 10
ARTICOLO 14	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI	Pag. 10
ARTICOLO 15	CONFERIMENTO DI BENI DUREVOLI DISMESSI INGOMBRANTI E PNEUMATICI	Pag. 10
ARTICOLO 16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	Pag. 11
ARTICOLO 17	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI	Pag. 11
ARTICOLO 18	GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI	Pag. 11
ARTICOLO 19	RACCOLTA DEL VETRO	Pag. 12
ARTICOLO 20	RACCOLTA DELLA CARTA	Pag. 12
ARTICOLO 21	RACCOLTA DI LATTINE-BARATTOLI E BOTTIGLIE-FLACONI DI PLASTICA	Pag. 13
ARTICOLO 22	ALTRI MATERIALI DIFFERENZIABILI	Pag. 13
ARTICOLO 23	VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI	Pag. 13

TITOLO TERZO NORME IGIENICO SANITARIE

ARTICOLO 24	DIVIETO DI IMBRATTAMENTO DEL SUOLO E DI STRUTTURE PUBBLICHE	Pag. 14
ARTICOLO 25	PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI	Pag. 14
ARTICOLO 26	PULIZIA DA PARTE DI CHI OCCUPA AREE PUBBLICHE	Pag. 14
ARTICOLO 27	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI	Pag. 14
ARTICOLO 28	PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	Pag. 15
ARTICOLO 29	CANTIERI EDILI	Pag. 15
ARTICOLO 30	RIFIUTI INERTI	Pag. 15
ARTICOLO 31	ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO	Pag. 15
ARTICOLO 32	CESTINI PORTARIFIUTI	Pag. 15
ARTICOLO 33	SGOMBERO DELLA NEVE	Pag. 16
ARTICOLO 34	DEIEZIONI DI ANIMALI	Pag. 16

TITOLO QUARTO SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

ARTICOLO 35	SANZIONI	Pag. 17
ARTICOLO 36	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	Pag. 17
TABELLA A	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE	Pag. 18
ALLEGATO A	ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	Pag. 19